



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo  
-La Commissione Tecnico Scientifica-

**Oggetto:** Erogazione del contributo per gli immobili diversi da quelli adibiti a principale abitazione classificati con lettera A; questioni inerenti i diritti sugli immobili caduti in successione.

Sulla richiesta di parere afferente quanto in oggetto, la CTS al completo con la presenza del Consigliere Giuridico si riunisce il giorno 8 luglio 2010 presso la sede della delegazione di Roma della Regione Abruzzo per discutere ed emettere parere in ordine alle questioni riportate nel verbale del 30 giugno 2010 e inerenti: 1) il diritto dei proprietari di immobili non residenti ad ottenere i contributi per riparazioni di abitazioni con danni classificati con lettera A; 2) l'esercizio del diritto in ordine all'immobile colpito dal sisma, di proprietà del de cuius e trasferito per successione a eredi non residenti nella Regione Abruzzo. A tal proposito, la CTS fatte le opportune verifiche, in linea con l'orientamento consolidato nel corso degli ultimi mesi dalla DPC in ordine alle succitate questioni, osserva quanto segue:

Come è noto l'art. 3 del dl 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, nello stabilire una serie di indennizzi relativi alle abitazioni private ed agli immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati dal sisma, ha previsto alla lettera (c) la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale. Successivamente, in attuazione del predetto articolo, sono state emanate le OPCM n. 3779 e n. 3790 disciplinanti le modalità di accesso ai contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili privati danneggiati classificati con esito B-C-E, senza che venisse indicato tra i requisiti necessari per accedere al contributo quello della residenza. Per quanto attiene, invece alla riparazione dei danni di lieve entità con esito A subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, si è previsto uno specifico contributo, disciplinato dall'OPCM n. 3778, da concedersi solo in relazione alle cosiddette prime abitazioni, intendendosi per tali quelle in cui l'interessato abbia la residenza anagrafica (art. 8 comma 2 dl 30 dicembre 1992 n. 504). Alla luce di ciò, nonché con riferimento all'art. 9 dell'OPCM n. 3881, la CTS ritiene che non sia richiesto il requisito della residenza nella Regione Abruzzo per quanto attiene al contributo relativo alle seconde abitazioni con esito B-C-


E; diversamente, ritiene necessario il requisito della residenza anagrafica nell'abitazione principale con esito A al fine di accedere ai contributi di cui all'OPCM 3778.

Relativamente al punto 2, per quanto riguarda la fattispecie relativa agli immobili di proprietà di soggetti residenti deceduti le cui abitazioni siano state oggetto di trasferimento per successione a non residente, la CTS ritiene che l'art. 8 comma 1 dell'OPCM n. 3813, prevedendo che "gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione del contributo per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza", hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al de cuius sulla base della normativa vigente.

Roma, 8 luglio 2010

I Presenti:


Giovanni Paolo Gaspari




Federico Tedeschini



Antonio Gambardella



Carlo Alberto Indellicati



Roberto Petulla

